

Modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994

Documento per la
consultazione

Maggio 2019

“2. Modifiche di legge”



Dipartimento
del territorio

LEGGE ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Legge cantonale sull'energia (Len) (dell'8 febbraio 1994)</p> <p>IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO</p> <p>visto il Decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990,</p> <p>il relativo Regolamento di applicazione e il messaggio 7 novembre 1990 n. 3704 del Consiglio di Stato,</p> <p>decreta:</p>	
TITOLO I Generalità	
<p>Art. 1: Scopo</p> <p>¹La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente.</p> <p>²Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia; b) lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili; c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate; d) il ruolo dell'AET. 	
<p>Art. 2: Campo di applicazione</p> <p>La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell'utilizzazione dell'energia.</p>	
TITOLO II Pianificazione energetica	
<p>Art. 3: Politica energetica cantonale e comunale</p> <p>¹La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali.</p> <p>²I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali.</p>	
<p>Art. 4: Piano energetico cantonale (PEC) a) contenuti</p> <p>¹Il PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica cantonale; b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) sulla base di specifiche schede; c) definisce un piano d'azione comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali, - lo scenario energetico determinato dall'adozione di questi strumenti, - le autorità che sono tenute ad attuarlo e - i soggetti a cui esso si applica. <p>²Nell'ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull'evoluzione della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia.</p>	
<p>Art. 5: b) procedura</p> <p>¹Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC.</p> <p>²Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario.</p> <p>³Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.</p> <p>⁴Il PEC è pubblico.</p>	
<p>Art. 5a: c) obbligo di collaborare</p> <p>¹Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del Piano energetico cantonale.</p> <p>²Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari.</p>	<p>Art. 5a: Obbligo di collaborare</p> <p>¹Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e l'allestimento e l'aggiornamento del Piano energetico cantonale.</p>

<p>Art. 5b: Indirizzi per la produzione di energia elettrica a) fonti rinnovabili</p> <p>¹Il solare fotovoltaico è da promuovere prioritariamente sugli edifici; non sono ammessi impianti su superfici lacustri naturali o artificiali.</p> <p>²La realizzazione di parchi eolici è possibile laddove l'impatto sul paesaggio sia sostenibile e le condizioni di allacciamento alla rete elettrica e le vie d'accesso lo permettano.</p>	
<p>Art. 5c: b) idroelettrico</p> <p>¹Le centrali idroelettriche con potenza inferiore ai 10 MW sono da promuovere alle condizioni stabilite nel Piano direttore e prioritariamente sfruttando infrastrutture esistenti.</p> <p>²È ammessa unicamente la realizzazione di impianti di pompaggio-turbinaggio di piccola-media potenza per la regolazione della rete cantonale e nazionale.</p>	
<p>Art. 5d: c) obbligo della cogenerazione</p> <p>¹La produzione di energia elettrica da centrali a legna viene sostenuta solo se sussidiaria alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.</p> <p>²La produzione di energia elettrica da impianti a biomassa (scarti organici) viene sostenuta solo se sussidiaria alla reimmissione nel ciclo naturale della materia organica.</p>	
<p>Art. 5e: d) fonti non rinnovabili</p> <p>La produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili è ammessa solo nel caso di impianti a gas abbinati alla produzione ed allo sfruttamento di energia termica.</p>	
<p>Art. 5f: Indirizzi per l'energia termica</p> <p>Le reti di teleriscaldamento sono da realizzare prioritariamente rispetto ad una rete capillare del gas o, a dipendenza dell'idoneità della zona e della situazione della distribuzione del gas, in modo complementare.</p>	
TITOLO III Promozione	
<p>Art. 6: Informazione e consulenza</p> <p>Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l'informazione, la consulenza e l'aggiornamento professionale.</p>	
<p>Art. 7: Incentivi</p> <p>Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile.</p>	
<p>Art. 8: Sviluppo di nuove tecnologie</p> <p>Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e per l'utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo.</p>	
<p>Art. 8a: Finanziamento</p> <p>¹I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge, in particolare nel settore dell'efficienza ed efficacia energetiche negli edifici e della produzione e distribuzione di energia termica, sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.</p> <p>²La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.</p> <p>³Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.</p>	

<p>Art. 8b: Fondo per le energie rinnovabili (FER) a) costituzione e finanziamento</p> <p>¹È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).</p> <p>²Il fondo è alimentato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ogni kWh della produzione annua effettiva di energia elettrica proveniente da quote di partecipazione già acquisite da AET in centrali elettriche a carbone, il Cantone, se AET chiude i conti dell'anno precedente a quello corrente di prelievo con un risultato ordinario positivo, preleva un importo stabilito ogni 4 anni dal Gran Consiglio, non inferiore a 0.6 cts/kWh e non superiore alla quota massima stabilita dalle relative disposizioni federali (prelievo sulla produzione); b) per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale, il Cantone preleva, per il tramite del gestore di rete e analogamente al prelievo federale, un importo non inferiore a 0.2 cts/kWh e non superiore a 0.5 cts/kWh, la cui entità e messa in vigore è decisa dal Gran Consiglio ogni quattro anni (prelievo sul consumo). <p>³Sul prelievo sul consumo di cui al cpv. 2 lett. b) può essere applicato un supplemento, deciso dal Gran Consiglio ogni quattro anni, pari ad un importo compreso tra 0.9 a 1.1 cts. L'introito risultante sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività di cui all'art. 8c lett. g) secondo una specifica chiave di riparto, che il Consiglio di Stato elaborerà in sede di regolamento tenendo conto, in modo ponderato, dei consumi, degli abitanti, della superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.</p> <p>⁴I consumatori finali con un consumo superiore ad una determinata soglia fissata dal Consiglio di Stato sono esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia stessa.</p>	
<p>Art. 8c: b) scopo</p> <p>Il fondo è destinato a finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la costruzione di impianti da parte dell'AET, da sola o in collaborazione con enti di diritto pubblico ticinesi; b) la costruzione di impianti fotovoltaici di proprietà pubblica o privata, con una potenza massima stabilita dal Consiglio di Stato in sede di regolamento; c) l'acquisto di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti siti in Ticino di proprietà di enti di diritto pubblico ticinesi o di enti con sede sociale in Ticino, il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da uno o più enti di diritto pubblico ticinesi; d) l'acquisto di energia rinnovabile da nuovi impianti privati siti in Ticino con una potenza installata di principio non superiore a 50 kW; e) progetti di ricerca innovativi nel campo energetico svolti da enti con sede in Ticino; f) interventi per promuovere l'efficienza e il risparmio energetico in Ticino; g) se il supplemento al prelievo di cui all'art. 8b cpv. 3 è applicato, le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico, in particolare per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), ivi compreso il sussidio di batterie per l'accumulo di energia, per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica. 	
<p>Art. 8d: c) rapporti con AET</p> <p>¹Il Cantone acquisisce e cede a titolo gratuito ad AET l'energia elettrica acquistata a costo di remunerazione grazie al fondo (art. 8c lettera c e d) e i relativi certificati di origine.</p> <p>²AET fornisce il supporto tecnico e amministrativo per la gestione del fondo in relazione alle attività legate all'art. 8c lettere a), b), c), d).</p> <p>³AET gestisce fisicamente e commercializza, in proprio o in collaborazione con le aziende distributrici ticinesi, l'energia acquisita in base al capoverso 1.</p>	
<p>Art. 8e: d) organizzazione</p> <p>¹Le modalità di utilizzo del fondo e le condizioni di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 8c, saranno definite dal Consiglio di Stato mediante apposito regolamento di applicazione.</p> <p>²Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentati i competenti servizi cantonali, l'AET, i Comuni, i gestori di rete, l'associazione TicinoEnergia, la SUPSI ed altri enti interessati.</p> <p>³La Commissione ha il compito, in particolare, di valutare e preavvisare i progetti e l'attività dei Comuni, nonché i relativi contributi alla costruzione, le remunerazioni dell'energia elettrica prodotta e la riversione ai Comuni degli introiti dedicati alla politica energetica comunale.</p>	

TITOLO IV Provvedimenti	
Capitolo I Provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia	Capitolo I Utilizzazione dell'energia nel sistema edificio e nei processi industriali e artigianali
<p>Art. 9: Provvedimenti sugli edifici</p> <p>Edifici e locali riscaldati o raffreddati devono essere isolati termicamente, resi ermetici e provvisti di una massa termica adeguata.</p>	<p>Art. 9: Principio</p> <p>Gli edifici e la relativa impiantistica così come i processi industriali e artigianali devono essere concepiti, realizzati e mantenuti in modo da garantire un uso efficace ed efficiente dell'energia termica ed elettrica, impiegando per quanto possibile energia prodotta da fonti rinnovabili e sfruttando il calore residuo disponibile nel limite della fattibilità tecnica ed economica.</p>
	<p>Art. 9a: Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE)</p> <p>Il Cantone riconosce il Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) quale attestato di efficienza energetica di un edificio.</p>
	<p>Art. 9b: Funzione esemplare degli edifici pubblici</p> <p>Per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati le esigenze minime relative all'utilizzo dell'energia sono più severe.</p>
<p>Art. 10: Provvedimenti sugli impianti</p> <p>¹Gli impianti destinati al riscaldamento, alla climatizzazione, alla ventilazione o al raffreddamento, nonché quelli artigianali e industriali devono essere dimensionati, costruiti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le perdite di trasformazione e di distribuzione dell'energia impiegata.</p> <p>²Il calore residuo deve essere recuperato nel limite della fattibilità tecnica ed economica.</p> <p>³Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione.</p>	<p>Art. 10: Esigenze concernenti la produzione di energia elettrica</p> <p>¹ I nuovi edifici devono produrre una parte dell'energia elettrica a copertura del proprio fabbisogno tramite l'impiego di fonti rinnovabili.</p> <p>²... (abrogato)</p>
	<p>Art. 10a: Calore da fonti rinnovabili in caso di sostituzione di un generatore di calore</p> <p>Edifici abitativi esistenti soggetti a sostituzione del generatore di calore devono garantire che almeno il 10% del fabbisogno di energia termica sia coperto da energie rinnovabili.</p>
	<p>Art. 10b: Conteggio individuale delle spese per il calore negli edifici nuovi e in caso di riattamento</p> <p>In caso di produzione di calore centralizzata devono essere installati i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per la produzione di calore per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ogni singola unità d'uso, e b) per ogni singolo edificio che fa capo alla stessa centrale di produzione di calore.
	<p>Art. 10c: Riscaldamenti all'aperto</p> <p>I sistemi di riscaldamento fissi all'aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.</p>
	<p>Art. 10d: Piscine riscaldate all'aria aperta</p> <p>La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all'aria aperta, come pure la sostituzione e le trasformazioni importanti delle installazioni tecniche per il loro riscaldamento, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell'energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.</p>
	<p>Art. 10e: Produzione di calore tramite impianti fissi a resistenza elettrica</p> <p>¹La produzione di calore per il riscaldamento degli edifici tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.</p> <p>²La produzione di calore per l'acqua calda sanitaria nelle abitazioni tramite impianti fissi a resistenza elettrica non è ammessa.</p> <p>³Gli impianti centralizzati per la produzione di calore per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria devono essere sostituiti con installazioni nuove che corrispondono alle esigenze dettate dalla presente legge entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'attuale modifica.</p>
	<p>Art. 10f: Grandi consumatori di energia</p> <p>I grandi consumatori di energia, il cui consumo annuo di calore supera i 5 GWh o il cui consumo annuo di energia elettrica supera i 0,5 GWh, possono essere obbligati ad analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l'ottimizzazione del proprio fabbisogno energetico.</p>

<p>Art. 11: Installazioni con notevole potenza assorbita</p> <p>¹Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato a dipendenza dell'utilizzazione particolare dell'edificio, del locale, della sua posizione oppure quando permette di ottenere un risparmio energetico.</p> <p>²La tipologia dell'edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.</p>	<p>Art. 11: Installazioni con notevole potenza assorbita</p> <p>¹Il ricorso a installazioni di climatizzazione che assorbono notevole potenza è autorizzato solo per impianti conformi allo stato della tecnica.</p> <p>²... (abrogato)</p>
<p>Art. 12: Competenza</p> <p>Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche, i limiti di potenza, i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le procedure di autorizzazione relativi alle norme del presente capitolo.</p>	<p>Art. 12: Competenza</p> <p>Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche di riferimento e definisce limiti legati alle potenze e all'utilizzo di energia. Esso stabilisce inoltre i criteri di applicazione, le eventuali deroghe, nonché le prescrizioni per il concepimento, la realizzazione, il collaudo e la manutenzione sia degli edifici e della relativa impiantistica che dei processi industriali e artigianali.</p>
<p>Capitolo II Provvedimenti sulla distribuzione dell'energia in rete</p>	
<p>Art. 13-14...</p>	
<p>Art. 15...</p>	
<p>TITOLO V Attuazione</p>	
<p>Art. 16: Delega di competenza</p> <p>¹Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all'attuazione della presente legge; esso può delegare le proprie competenze in via di regolamento.</p> <p>²Tramite decreto possono essere delegati all'AET taluni compiti conformi con gli scopi della stessa.</p>	
<p>Art. 17: Municipi</p> <p>I Municipi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allestiscono il catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale e cantonale sull'energia; b) designano le persone autorizzate ad eseguire i controlli secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo e fissano le relative tasse. 	
<p>Art. 18: Proprietari</p> <p>¹I proprietari sono tenuti a gestire i loro edifici e impianti conformemente alle possibilità date dalla tecnica in modo da ridurre al minimo le perdite di energia.</p> <p>²Essi devono in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) permettere l'accesso per i controlli necessari; b) consentire l'esecuzione di eventuali piccoli interventi connessi al controllo; c) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche importanti, come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto di cui all'articolo 17 lett. a). 	
<p>Art. 19: Ricorsi</p> <p>¹Contro le decisioni comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.</p> <p>²Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>	
<p>Art. 20: Disposizioni penali</p> <p>¹reati puniti dalla legislazione federale sull'energia sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.</p> <p>²...</p> <p>³Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.-, è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>	
<p>TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali</p>	
<p>Art. 21: Diritto transitorio</p> <p>Le domande di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore.</p>	

<p>Art. 22: Modifiche e abrogazioni</p> <p>¹Sono abrogati il Decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6 settembre 1982, il relativo Regolamento di applicazione e il decreto legislativo concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 6 settembre 1982.</p> <p>²La Legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:</p> <p>Art. 2: Scopo e indirizzi dell'azienda</p> <p>¹L'azienda ha per scopo la produzione e il commercio di energia.</p> <p>²L'azienda, tenuto conto delle norme della legge cantonale sull'energia e degli indirizzi energetici cantonali concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative.</p> <p>³In materia di altre energie, segnatamente di gas naturale, essa collabora con gli Enti pubblici, parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e concorre con essi alla realizzazione e alla gestione dei relativi impianti.</p> <p>Art. 2a: Mezzi</p> <p>Per adempiere ai suoi compiti l'AET dispone:</p> <ol style="list-style-type: none"> dei mezzi che il Cantone le mette a disposizione (Titolo III della Legge cantonale sull'energia); delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti propri, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni. <p>Art. 2b: Amministrazione dell'azienda</p> <p>Avuto riguardo al fabbisogno energetico cantonale, l'AET è amministrata secondo criteri commerciali.</p> <p>Art. 3: Energia elettrica di complemento</p> <p>Le aziende di distribuzione di energia nel Cantone coprono il fabbisogno di energia elettrica di complemento presso l'AET, acquistando da essa l'energia non proveniente da impianti propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti o da produttori in proprio ai sensi dell'articolo 15 della Legge cantonale sull'energia, a condizione che l'AET sia in grado di fornire l'energia a prezzi competitivi.</p> <p>Art. 3a: Fornitura diretta</p> <p>Fatta eccezione per i casi in cui la fornitura, per ragioni tecniche, non risulta economica, spetta all'AET il diritto di fornire direttamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'energia necessaria ad opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali, così come a importanti opere federali; l'energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh, previa decisione del Consiglio di Stato, avuto riguardo degli obiettivi della legge cantonale sull'energia e degli interessi dei comuni toccati. <p>Art. 3b: Prezzi</p> <p>¹L'AET, con riserva di particolari circostanze di fatto che fossero d'ostacolo, fornisce l'energia a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili o a organizzazioni di Comuni analoghe ai Consorzi che ne fanno richiesta.</p> <p>²Allo scopo di far fronte a tale impegno, l'AET favorisce la costituzione di consorzi regionali di distribuzione e programma i suoi interventi in vista delle scadenze delle concessioni di distribuzione.</p> <p>Art. 5: Vigilanza</p> <p>¹L'azienda è posta sotto la vigilanza dello Stato.</p> <p>²Il rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica.</p> <p>³Ogni due anni l'AET sottopone al Gran Consiglio per discussione un rapporto sull'attività prevista che formula anche una valutazione dei conseguenti impegni finanziari.</p> <p>⁴Gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi ai nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.</p> <p>Art. 19: Destinazione dell'utile</p> <p>L'utile rimanente dell'azienda, risultante dopo l'applicazione dell'articolo 18, è devoluto allo Stato.</p>	
<p>Art. 23: Entrata in vigore</p> <p>¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.</p>	

Per ulteriori informazioni

**Ufficio dell'aria, del clima
e delle energie rinnovabili**

Divisione dell'ambiente
Dipartimento del territorio

Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona

Tel. +41 91 814 29 70

e-mail dt-spaas@ti.ch

©Dipartimento del territorio, 2019

www.ti.ch

